



Presidenza del Consiglio dei Ministri


UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0019573 P-4.7.2.2

del 27/07/2018



20483903

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Piazza Colonna, 370

00187 - ROMA

E.p.c.

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on.
Vincenzo Spadafora

Piazza Colonna, 370

00186 - ROMA

Al Capo del Dipartimento per il Personale
Cons. Fabio Fanelli

SEDE

OGGETTO: trasmissione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2018, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Vincenzo Spadafora.

Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Francesca Maria Macioce)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 8;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza Consiglio, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 7, comma 7, che prevede che il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l’incarico ricoperto o di rimborso spese nell’ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare, l’articolo 6, che disciplina la composizione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2013, recante i parametri di riferimento dei trattamenti economici da attribuire al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'articolo 13, che fissa, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, di nomina del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'on. Vincenzo Spadafora;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora, in materia di pari opportunità e di politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTO il decreto del Segretario Generale in data 28 giugno 2018, con il quale sono stati individuati, in attuazione dell'articolo 6, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, i limiti di spesa per gli uffici di diretta collaborazione;

RAVVISATA la necessità, in ragione della peculiarità dell'incarico conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora, di individuare una composizione dell'Ufficio di diretta collaborazione diversa da quella prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 6, nel limite delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Segretario Generale del 28 giugno 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Vincenzo Spadafora;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e decorrenza)

1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dal 21 giugno 2018, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Vincenzo Spadafora, di seguito denominato Sottosegretario.

Art. 2

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario la Segreteria particolare e la Segreteria tecnica.

Art. 3

(Segreteria particolare)

1. La Segreteria particolare provvede al coordinamento degli impegni del Sottosegretario e cura i rapporti personali intrattenuti dallo stesso in ragione del suo incarico istituzionale, l'agenda, la corrispondenza e ogni altra attività, su richiesta del Sottosegretario medesimo.

2. Nell'ambito della Segreteria particolare opera il Segretario particolare, nominato con decreto del Sottosegretario e scelto tra dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri dotati di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

3. Al Segretario particolare spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza, un'indennità di diretta collaborazione, determinata con decreto del Sottosegretario, in misura non superiore ad euro 32.000,00 annui lordi.

4. Nell'ambito della Segreteria particolare opera, altresì, un assistente personale del Sottosegretario, nominato con decreto del Sottosegretario, scelto tra dipendenti della Presidenza del Consiglio dei



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ministri o dei Ministeri, dei corpi di polizia o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, l'assistente personale è equiparato alla posizione economica F1 della categoria A, prevista dal CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri

5. All'assistente personale del Sottosegretario spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad effettuare orari disagiati, un'indennità omnicomprensiva, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario, in misura non superiore ad euro 20.000,00 annui lordi.

Art. 4

(Segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica predispone dossier e rapporti nelle materie di competenza del Sottosegretario e provvede alla preparazione e organizzazione di incontri tecnici. Su indicazione del Sottosegretario, cura le relazioni con i soggetti pubblici e privati operanti nei settori di attività di interesse del Sottosegretario medesimo.

2. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della Segreteria tecnica, nominato con decreto del Sottosegretario e scelto tra dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

3. Al Capo della Segreteria tecnica spetta un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 45.900,00, annui lordi, nonché un'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro 32.100,00 annui lordi. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.

4. Nell'ambito della Segreteria tecnica opera, con funzioni vicarie, il vice Capo della Segreteria tecnica, nominato con decreto del Sottosegretario e scelto tra dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità adeguata all'incarico da svolgere.

5. Al vice Capo della Segreteria tecnica spetta un trattamento economico fondamentale non superiore ad euro 45.900,00, annui lordi, nonché un'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro 26.100,00 annui lordi. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

(Esperto in comunicazione)

1. Nell'ambito dello staff del Sottosegretario opera un esperto in comunicazione, nominato con decreto del Sottosegretario tra dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, o di altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione.
2. All'esperto in comunicazione spetta un compenso annuo lordo non superiore ad euro 35.000,00.

Art. 6

(Disciplina degli incarichi)

1. Nell'ambito del contingente di personale di cui al presente decreto, le nomine, l'attribuzione delle funzioni, degli incarichi, la determinazione del trattamento economico, nonché l'assegnazione del personale, ovvero le cessazioni, sono disposte dal Sottosegretario con proprio decreto.
2. I dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni, ivi compresi i corpi di polizia, sono posti in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 7

(Durata e cessazione dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche e assegnato agli Uffici del Sottosegretario, può essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza, con atto del Sottosegretario.
2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzione di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere effetto al giuramento di un nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Sottosegretario. Al verificarsi di tali fattispecie cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione negli Uffici.
3. Salvi i trattamenti più favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione il personale, anche di prestito, conserva in ogni caso la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione, ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

fuori ruolo o di comando, e ha diritto al corrispondente trattamento economico.

4. Il servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione è utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.

Art. 8

(Oneri di gestione)

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del C.d.R. 1 "Segretariato Generale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 18 LUG. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On. Dott. Giancarlo Giorgetti)

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI

Reg.ne - Prev. n. 1552

26 LUG 2018

IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2154/2018
Roma 19-7-2018
IL REVISORE

IL DIRIGENTE

no n n n n n

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.